

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 111

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

PUCCI

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 632, ULTIMA PARTE, DEL CODICE PENALE (MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI); 25 E 28 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1684 (COSTRUZIONE IN LOCALITÀ SISMICA SENZA IL PRESCRITTO PREAVVISO); 26 E 28 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1684 (INIZIO DEI LAVORI IN ZONA SISMICA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE), 81, CAPOVERSO, 110 E 324 DEL CODICE PENALE (CONCORSO IN INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 20 aprile 1970

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma, 15 aprile 1970.

Il Procuratore della Repubblica in Catanzaro ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Pucci Ernesto, per i reati di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Catanzaro con gli atti del procedimento (fascicolo n. 2202/69 della Procura di Catanzaro).

Il Ministro
REALE ORONZO.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Catanzaro, 29 gennaio 1970.

In ossequio al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione chiedo l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Pucci Ernesto, nato a Chiaravalle Centrale l'8 aprile 1917, membro della Camera dei deputati, nei confronti del quale ho promosso azione penale in ordine ai seguenti reati:

Pucci Ernesto: a) del delitto di modificazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 632, ultima parte, codice penale, per avere, in epoca imprecisata tra la fine del 1966 e la prima metà del 1967, immutato la condizione topografica di un terreno di proprietà del comune di Catanzaro sito in loca-

lità Chiattine (terreno già di proprietà di esso Pucci ma espropriatogli poi a favore del comune di Catanzaro con decreto prefettizio del 29 ottobre 1966), installandovi un impianto di serre ortofrutticole mediante la costruzione di un capannone costituito da una base perimetrale in cemento armato con sopra una intelaiatura in ferro che regge la vetrata di copertura;

b) del reato previsto e punito dagli articoli 25 e 28 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, per non avere denunciato i predetti lavori al sindaco e all'ufficio del genio civile competenti;

c) del reato previsto e punito dagli articoli 26 e 28 della citata legge per avere iniziato i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente.

Pucci Francesco: 1) del delitto di interesse privato in atti di ufficio continuato, a mente degli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale, in quanto, nella sua qualità di sindaco di Catanzaro, con più azioni esecutive d'un medesimo disegno criminoso, allo scopo di fare l'interesse del proprio fratello Pucci Ernesto e non dell'Ente che rappresentava, ha:

a) omesso di ordinare la rimozione dell'opera abusivamente costruita dal Pucci Ernesto sul richiamato suolo comunale, al fine di ottenerne la piena ed immediata disponibilità onde costruire la scuola materna in vista della quale l'espropriazione era intervenuta;

b) fatto firmare in data 29 aprile 1967 dall'assessore comunale Chiodo Eugenio, in vece di esso sindaco, e agendo così per interposta persona, una lettera, diretta all'impresa Mannella Cesare (aggiudicataria dei lavori di costruzione della predetta scuola materna sul terreno espropriato in località Chiattine al Pucci Ernesto) e per conoscenza alla prefettura e all'ufficio tecnico comunale, con la quale si dichiarava detta impresa decaduta dall'appalto per inadempienza, adducendo a pretesto che la stessa non aveva fatto pervenire al comune la polizza fideiussoria per la costituzione della cauzione definitiva, mentre in realtà si trattava di un espediente per favorire il Pucci Ernesto e non per tutelare l'interesse pubblico, tant'è che non si procedette a nuovo incanto come previsto, in caso di decadenza, dall'articolo 332 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 all. f) e, anzi, dopo sette mesi, il comune contrattò con Mannella Cesare, al fine di ottenere lo spostamento dell'ubicazione della scuola materna, in prosecuzione dell'ori-

ginario contratto di appalto, attesoché l'atto di sottomissione redatto il 30 novembre 1967 presupponeva un appalto in corso al quale l'amministrazione appaltante intendeva apportare delle varianti accettate dall'appaltatore;

c) richiesto in data 29 settembre 1967 all'ufficio del Genio civile di Catanzaro di approvare lo spostamento dell'area a suo tempo espropriata per la erigenda scuola materna e di presciogliere il suolo intestato alla ditta Nicola Leone, ditta con la quale il 30 agosto precedente il comune aveva già stipulato un contratto preliminare di vendita del suolo;

d) presieduto la riunione della Giunta municipale in data 27 febbraio 1969 nella quale venne adottata la deliberazione di resistere in giudizio alla chiamata in causa del comune da parte di Mannella Cesare, che aveva chiesto al tribunale di dichiarare la responsabilità dell'Ente per la mancata consegna dei lavori di costruzione della scuola materna sul terreno espropriato al Pucci Ernesto.

2) Del delitto di abuso innominato di ufficio continuato, a termini degli articoli 81, capoverso, e 323 del codice penale, per avere, nella precisata qualità di sindaco di Catanzaro, con più azioni esecutive d'un medesimo disegno criminoso, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, per recare ad altri un vantaggio:

a) accettato illegittimamente gli impegni che Mannella Cesare, con lettera del 25 febbraio 1967, assumeva per favorire il Pucci Ernesto, il quale voleva riavere la piena e giuridica disponibilità del suolo espropriatogli;

b) rinunciato abusivamente, d'accordo con l'assessore Chiodo Eugenio, che firmò una lettera in tal senso il 29 aprile 1967, ad incamerare, dopo la declaratoria di decadenza, la cauzione provvisoria di lire 750.000 versata da Mannella Cesare, motivando: « Per un atto di riguardo verso codesta impresa, questa amministrazione non provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria di lire 750.000, per come previsto dall'articolo 332 della legge n. 2248 sopracitata » e dando poi ordine alla ripartizione ragioneria, con provvedimento del 23 maggio 1967, di effettuare la immediata restituzione al Mannella di detta cauzione provvisoria che però in effetti non venne restituita per l'intervento all'ultimo momento dell'assessore ai lavori pubblici che fece rilevare il divieto di legge a siffatta operazione;

c) redatto illegittimamente, dato che non aveva ottenuto alcuna delibera di auto-

rizzazione da parte del Consiglio comunale o della Giunta e non si era provveduto alla espropriazione o all'acquisto del nuovo suolo su cui collocare l'opera pubblica, un atto di sottomissione col quale, realizzando quanto espresso nella lettera scritta ad esso sindaco dal Mannella il 25 febbraio precedente e in una lettera che in pari data Pucci Ernesto aveva indirizzato al Mannella Cesare, questo ultimo si impegnava a costruire la scuola materna su un suolo nuovo, con gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto;

d) disposto abusivamente la restituzione al Pucci Ernesto del suolo espropriatogli, contravvenendo così, per favorire il proprio fratello, alle precise disposizioni di legge in materia di retrocessione di beni espropriati.

Il Pucci Ernesto, altresì: di concorso nel delitto di interesse privato in atti di ufficio continuato contestato a suo fratello Pucci Francesco (articoli 81, capoverso, 110 e 324 del codice penale) per avere istigato e consigliato quest'ultimo a favorirlo con i vari atti sopra specificati.

Chiedo Eugenio: a) di concorso nel delitto di interesse privato in atti di ufficio (articoli 110 e 324) come contestato a Pucci Francesco alla lettera b) del relativo capo di imputazione;

b) di concorso nel delitto di abuso in nominato in atti d'ufficio (articoli 110 e 323 del codice penale) come contestato al Pucci Francesco alla lettera b) del relativo capo di imputazione.

I fatti che hanno dato origine e sostanza all'azione giudiziaria si evincono dagli stessi capi di imputazione; comunque essi possono sintetizzarsi nel seguente modo:

Il 20 gennaio 1962, con lettera n. 2502, il comune di Catanzaro otteneva dal Ministero dei lavori pubblici il contributo statale di lire 25.000.000 sulla spesa per la costruzione di una scuola materna.

Con lettera n. 01915 dei primi del mese di marzo 1963 il sindaco di Catanzaro proponeva alla Commissione provinciale per la edilizia scolastica, competente nella scelta del suolo da destinare alla costruzione della suddetta scuola, due aree edificabili contrassegnate dalle lettere A e B, entrambe di proprietà della ditta Ernesto Pucci. La Commissione suddetta, composta dal provveditore agli studi, dal medico provinciale e dall'ingegnere capo del Genio civile in qualità di presidente, con verbale del 17 maggio 1963 sceglieva il suolo contrassegnato dalla lettera

B, dichiarandolo idoneo e «rispondente ai requisiti richiesti», mentre, in effetti, non era idoneo. Inidoneità che poi è stata — se pure in ritardo — rilevata dal consiglio comunale, come si dirà in seguito, ma la retrocessione del suolo al proprietario Pucci per la mancata utilizzazione di esso, non è avvenuta nei modi di legge.

La Giunta comunale approvava all'unanimità il progetto per la costruzione della scuola materna in località «Chiattine», progetto successivamente approvato anche dagli altri organi competenti, vale a dire Genio civile e Comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche.

Intanto seguiva il suo corso anche la pratica relativa all'esproprio del suolo ed essa si perfezionava con decreto di espropriazione n. 16414 emesso in data 29 ottobre 1966 dal prefetto di Catanzaro. L'indennità di esproprio veniva determinata dal perito giudiziario, nominato dal presidente del tribunale di Catanzaro, in lire 4.779.056 e depositata presso la Cassa depositi e prestiti a cura del comune.

In precedenza, e precisamente il 1° luglio 1964, l'onorevole Ernesto Pucci aveva chiesto al sindaco *pro tempore*, gen. Gregorio Morisciano, di non promuovere l'espropriazione del suo terreno, ma la risposta fu negativa e il Pucci venne invitato ad avvalersi eventualmente della facoltà di opposizione, che lo stesso però non intese esercitare.

L'8 novembre 1966, previa gara di appalto e in secondo esperimento, i lavori per la costruzione della scuola materna furono aggiudicati all'impresa Mannella Cesare, corrente in Catanzaro, con una maggiorazione di lire 181.000 pari al 5,6 per cento di quella preventivata.

Con lettera del 13 febbraio 1967, il comune invitava la ditta Mannella a costituire la cauzione definitiva di lire 1.111.850 mediante polizza fidejussoria, cauzione regolarmente costituita ma non depositata presso l'ufficio contratti comunali, perché la ditta Mannella intendeva depositare la polizza nel momento in cui l'ufficio tecnico comunale avrebbe proceduto alla consegna ufficiale dei lavori.

Il 25 febbraio 1967 l'onorevole Ernesto Pucci, all'evidente scopo di dilazionare l'inizio dei lavori onde avere il tempo per fare quanto necessario per riottenere la giuridica disponibilità del terreno già espropriatogli, rilasciava all'impresa Mannella la seguente dichiarazione:

«Con riferimento alla dichiarazione che su mia richiesta la signoria vostra ha rilasciato in data odierna al sindaco di Catan-

zaro e con la quale, accettando lo spostamento dell'area per la costruzione della scuola materna di Chiattina, si impegna a non richiedere risarcimento di danni e a non richiedere la risoluzione del contratto, secondo le intese verbali, dichiaro quanto sopra:

1) consapevole che esistono delle intese societarie tra la signoria vostra e il signor Aloi, assumo impegno a tutti gli effetti di legge di rivalervi di ogni eventuale danno in ogni caso che per qualsiasi ragione potesse derivarvi in conseguenza della dichiarazione come sopra detto;

2) di versare alla predetta vostra associata la somma di lire 5.000 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, oltre ai 40 giorni dalla data odierna ».

Sotto la stessa data e nella medesima circostanza Mannella Cesare, a richiesta, consegnava all'onorevole Pucci Ernesto, che la avrebbe poi recapitata al sindaco, una dichiarazione nella quale si impegnava:

1) di accettare una nuova area di sedime;

2) di attendere la consegna dei lavori sino all'espletamento delle variazioni da apportare agli atti relativi;

3) di non avere nulla da pretendere per eventuali danni arrecati dal ritardo nella consegna dei lavori;

4) di impegnarsi ad eseguire il lavoro, sulla nuova area, alle stesse condizioni e prezzi già specificati nella gara di appalto.

Nelle more della consegna dei lavori, però, l'ufficio tecnico comunale, con lettera del 14 aprile 1967, informava il sindaco, avvocato Francesco Pucci, che il suolo B, a suo tempo prescelto e regolarmente approvato per la costruzione della scuola materna in « Chiattine », non presentava i requisiti voluti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, attesoché l'accesso all'area doveva avvenire attraverso la sede ferroviaria delle ferrovie dello Stato e della Calabro-Lucana.

Nel frattempo nel fondo espropriato venivano iniziati i lavori per le fondazioni delle serre erette poi dall'onorevole Pucci Ernesto.

Intanto l'ufficio contratti del comune, con lettera del 29 aprile 1967, informava la ditta Mannella che, non avendo essa versata la cauzione definitiva, non era stato possibile redigere il prescritto contratto e quindi l'impresa veniva dichiarata « legalmente decaduta dall'aggiudicazione dei lavori e resa libera da ogni rapporto ». Con la stessa lettera l'amministrazione comunale informava il Mannella che non avrebbe incamerato la

cauzione provvisoria di lire 750.000 « per un atto di riguardo verso l'impresa ».

L'impresa non ottenne, però, la restituzione della cauzione provvisoria di lire 750.000 in quanto l'assessore ai lavori pubblici vi si oppose non ravvisando alcuna giustificazione per siffatto provvedimento.

Dopo circa sei mesi il comune, avendo reperito altra area ritenuta idonea di proprietà della ditta Nicola Leone, con lettera del 29 settembre 1967 la sottopose al giudizio di idoneità della commissione provinciale per l'edilizia scolastica, che l'approvava con deliberazione del 29 novembre 1968.

Aveva così inizio una seconda procedura per la costruzione della scuola materna, da ubicarsi su terreno di proprietà di Leone Nicola, in località Chiattine-Fiumarella.

L'amministrazione comunale, però, anziché procedere ad una nuova gara di appalto da eseguirsi nelle forme e termini di legge, faceva, in data 30 novembre 1967, sottoscrivere un « atto di sottomissione » al Mannella Cesare, nonostante lo stesso fosse stato dichiarato decaduto dall'appalto, col quale il Mannella accettava l'esecuzione dei lavori sul nuovo suolo agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al capitolato speciale di appalto oggetto della licitazione dell'8 novembre 1966. Era così evidente che veniva data puntuale realizzazione al programma delineato nella lettera scritta il 25 febbraio precedente dall'onorevole Pucci Ernesto al Mannella Cesare e nell'altra lettera in pari data scritta dal Mannella al sindaco, fratello dell'onorevole Pucci. L'atto di sottomissione presupponeva in verità un appalto tuttora in corso e quindi si rendeva manifesto che la precedente dichiarazione di decadenza era stata pronunciata soltanto *pro forma* e al fine di tutelare non l'interesse pubblico bensì quello dell'onorevole Pucci Ernesto, attesoché in realtà il contratto di appalto lo si voleva far proseguire, come poi in effetti avvenne, con la ditta Mannella Cesare, però su suolo diverso da quello espropriato al Pucci Ernesto.

Il consiglio comunale, nella riunione del 6 marzo 1968, approvava la scelta della nuova area per la costruzione della scuola materna nonché la rescissione consensuale dell'esproprio con la ditta Pucci Ernesto.

L'onorevole Pucci perciò, con lettera del 10 marzo 1968, diretta al sindaco, dichiarava di accettare la restituzione del suolo a suo tempo espropriatogli e restituiva la polizza relativa all'indennità di esproprio, costituita in data 25 agosto 1966 per lire 4.779.055.

Il ragioniere Alois Vittorio, da Catanzaro, ritenendo, in virtù di un rapporto privato con Mannella Cesare, di essere l'effettivo agiudicatario dei lavori in argomento e quindi parte lesa nel ritardo della consegna degli stessi da parte del comune, citava in data 14 giugno 1968 a giudizio davanti al locale tribunale civile il Mannella Cesare, il quale, a sua volta, chiamava in causa il comune di Catanzaro, in persona del sindaco *pro-tempore*, e l'onorevole Pucci Ernesto, il primo quale responsabile della mancata consegna nel tempo debito dei lavori in ordine ai quali aveva ricevuto sollecito anche per iscritto, e il secondo per il suo impegno di risarcire eventuali danni assunto per iscritto in data 25 febbraio 1967.

In data 27 febbraio 1969 si riuniva la giunta municipale e, assunti i poteri del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 140 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deliberava di resistere al giudizio in argomento.

Da tale deliberazione risulta che alla seduta ha preso parte l'avvocato Francesco Pucci, sindaco di Catanzaro, fratello dell'onorevole Ernesto Pucci, interessato e parte in causa nello stesso giudizio.

Detta delibera n. 667 del 27 febbraio 1969 veniva portata per la ratifica davanti al consiglio comunale in data 26 giugno 1969 e nella circostanza si è sostenuto che il sindaco, avvocato Francesco Pucci, si era astenuto in occasione della deliberazione succitata. E in proposito il segretario generale reggente, Gaspare Chiodo, rilasciava una dichiarazione attestante che l'avvocato Pucci Francesco si era allontanato dalla sala consiliare al momento di deliberare se resistere o meno nel giudizio intentato da Alois Vitaliano e che di tale allontanamento si era dato atto nel brogliaccio, assumendo di conseguenza che per un mero errore materiale nella dichiarazione si era scritto che il Pucci Francesco fosse presente.

È ovvio che sul fatto occorre procedere ad approfondita istruzione, in quanto non basta l'asserzione del segretario comunale per smentire quanto risulta scritto in un atto pubblico avente un'efficacia probatoria pre-dominante.

All'onorevole Pucci veniva data notizia, in data 2 dicembre 1969, dell'azione penale in corso, con l'invito ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 250 del codice di procedura penale. Egli si presentava il 22 dicembre e, prendendo atto dei reati contestatigli, dichiarava di non averli commessi, riservandosi di esibire un documento memoriale difensivo. Detto memoriale ha fatto pervenire nei giorni scorsi e in esso ha ribadito la tesi di non aver commesso alcun fatto, da solo o in concorso con il fratello avvocato Francesco, che possa integrare gli estremi di qualsivoglia illecito penale. Come assunto principale egli sostiene che il terreno sul quale ha fatto costruire una serra per prodotti ortofrutticoli non ha mai formato oggetto del decreto di espropriazione del 1966, che deve intendersi riferito ad altra particella della sua proprietà. Subordinatamente deduce la nullità del decreto di espropriazione, con la conseguenza che il terreno giuridicamente è sempre rimasto in proprietà di esso Pucci Ernesto.

Le tesi suddette, nonché tutte le altre argomentazioni svolte dall'onorevole Pucci a sostegno della sua protesta di assoluta innocenza, è evidente che debbono formare oggetto di approfondita indagine istruttoria, che, ove l'autorizzazione a procedere verrà concessa, sarà affidata al giudice istruttore.

Si allega tutta la documentazione compresa quella in cartella a parte, esibita dall'onorevole Ernesto Pucci.

Con ossequio.

Il Procuratore della Repubblica
F. CINQUE.